

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, COBELLIS, COLOMBO, DEL MESE, GARGANI,
SANZA, SORICE, STEGAGNINI, VECCHIARELLI, VITI**

Presentata il 28 novembre 1985

Proroga dei termini previsti dall'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativi alle agevolazioni per la ricostruzione di immobili nelle zone terremotate

ONOREVOLI COLLEGGI! — L'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, reca provvidenze fiscali in favore degli acquirenti di aree da destinare alla ricostruzione di edifici distrutti o di uffici distrutti o danneggiati dal terremoto.

Il secondo comma dell'indicato articolo sancisce la decadenza dai benefici in danno degli acquirenti che non provvedano alla ricostruzione ovvero alla riparazione nel termine di tre anni dall'acquisto.

L'ultimo comma dello stesso articolo 72 assegna agli acquirenti il termine di tre anni dalla data di registrazione del-

l'atto di primo acquisto per la conferma delle agevolazioni stesse.

Gli indicati termini triennali si sono peraltro rivelati incongrui in ragione dei ritardi, pur involontari, intervenuti nella erogazione dei fondi destinati ai privati per l'esecuzione dei lavori resi necessari dal sisma.

L'incongruità dei termini è stata altresì accentuata dalla inclemenza del tempo nel triennio decorso ed, ancora, da obiettive difficoltà nel reperimento della provvista economica da parte di cittadini duramente colpiti e costretti ad operare in una economia locale non florida.

Si rende pertanto necessaria ed opportuna una proroga dei termini indicati in accordo, del resto, alle finalità della stessa legge n. 219 del 1981.

E non può concludersi senza sottolineare che la indicata proroga non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica. Non si tratta infatti di aumentare la platea dei beneficiari ma solo di con-

ferire agli stessi maggior tempo per adempiere agli obblighi della ricostruzione.

In tale prospettiva resta ferma la data del 31 dicembre 1984 previsto dal primo comma dell'articolo 72 quale termine massimo entro il quale devono essere stipulati i contratti di acquisto per essere ammessi alle agevolazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro cinque anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione ».

Il sesto comma dell'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro cinque anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto ».